

**43/bis – RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI E DEGLI ALTRI ANIMALI  
CONDOTTI NEGLI ABITATI**

*“Nei centri abitati, come definiti dall’art. 4 del vigente codice della strada, chiunque conduca cani o altri animali deve essere munito dell’attrezzatura idonea all’immediata raccolta e pulizia del suolo dalle deiezioni che fossero eventualmente prodotte dall’animale condotto. Si considera idonea l’attrezzatura quando la stessa consente la raccolta delle deiezioni e la loro collocazione in un sacchetto o altro contenitore chiudibile, di modo che venga comunque salvaguardata l’igiene e la pulizia dell’abitato.*

*E’ fatto obbligo a chiunque conduca cani o altri animali nei luoghi indicati nel precedente comma di provvedere alla raccolta delle deiezioni prodotte dall’animale condotto, collocando le stesse all’interno di un sacchetto o altro idoneo contenitore che deve essere chiuso e avviato a regolare smaltimento.*

**Salva l’applicazione della legge penale e del D. Lgs. n. 22/1997, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione.**

*Quando venga accertata la violazione del secondo comma del presente articolo, l’organo accertatore intima al trasgressore, qualora questi non abbia già provveduto, di provvedere alla immediata raccolta e pulizia del suolo dalle deiezioni animali. L’intimazione è data ai sensi dell’art. 650 del codice penale e di essa viene fatta menzione nel verbale di contestazione.*